


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

**CAUSA LIGUORI E ALTRI c. ITALIA**

*(Ricorsi nn. 11398/24 e altri 8 – si veda l'elenco allegato)*

SENTENZA

STRASBURGO

26 febbraio 2026

*Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.*



**Nella causa Liguori e altri c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, *presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 febbraio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

**PROCEDURA**

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

**IN FATTO**

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

**IN DIRITTO**

**I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI**

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

**II. SULLA DOMANDA PRESENTATA DAL GOVERNO AI FINI DELLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEL RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 § 1 DELLA CONVENZIONE**

6. Il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale che non offre una base sufficiente a permettere alla Corte di concludere che il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione non impone che essa prosegua l'esame del ricorso (articolo 37 § 1 *in fine*). Di conseguenza, la Corte respinge la domanda del Governo volta a ottenere la cancellazione dal ruolo di tali

ricorsi e decide di procedere all'esame della causa (si veda *Tahsin Acar c. Turchia* (eccezione preliminare) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003-VI).

### III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

7. Invocando, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

9. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

10. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

11. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

### IV. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

12. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella sentenza *Ventorino*, sopra citata.

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA  
CONVENZIONE

13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Respinge* la domanda di cancellazione dal ruolo dei ricorsi presentata dal Governo sulla base della sua dichiarazione unilaterale;
3. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
4. *Dichiara* che questi ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
6. *Dichiara*
  - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
  - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

SENTENZA LIGUORI E ALTRI c. ITALIA

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 26 febbraio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina  
Cancelliere aggiunto f.f.

Artūrs Kučs  
Presidente

## ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione  
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) <sup>1</sup>	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) <sup>2</sup>
1.	11398/24 12/04/2024	<b>Vincenzo LIGUORI</b> 1990	Liguori Michele Napoli	Corte d'appello di Napoli, R.G. 351/2021, 12/04/2021	02/08/2021	01/03/2024 2 anni e 7 mesi	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	730	250
2.	21655/24 24/07/2024	<b>Michele LIGUORI</b> 1958	Liguori Vincenzo Napoli	Corte d'appello di Napoli, R.G. 1192/2019, 24/05/2019  Tribunale amministrativo regionale della Campania, R.G. 1822/2020, 07/12/2021	30/05/2019  07/12/2021	27/03/2024 4 anni e 9 mesi e 28 giorni  27/03/2024 2 anni e 3 mesi e 21 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	680	250

<sup>1</sup> Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

<sup>2</sup> Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

## SENTENZA LIGUORI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) <sup>1</sup>	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) <sup>2</sup>
3.	21659/24 24/07/2024	<b>Michele LIGUORI</b> 1958	Liguori Vincenzo Napoli	Corte d'appello di Napoli, R.G. 2731/2018, 11/01/2019  Tribunale amministrativo regionale della Campania, R.G. 1727/2020, 07/12/2021	22/01/2019  07/12/2021	03/05/2024 5 anni e 3 mesi e 12 giorni  03/05/2024 2 anni e 4 mesi e 27 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.000	0
4.	21661/24 24/07/2024	<b>Michele LIGUORI</b> 1958	Liguori Vincenzo Napoli	Corte d'appello di Napoli, R.G. 2075/2019, 28/08/2019	06/09/2019	08/04/2024 4 anni e 7 mesi e 3 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	565	0
5.	24489/24 09/08/2024	<b>Mario GOLDONI</b> 1957	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Catanzaro – R.G. 1222/17, 20/08/2018  Corte d'appello di Genova - R.G. 112/21, 23/06/2021	04/12/2018  25/02/2022	in corso Più di 5 anni e 11 mesi e 4 giorni  15/04/2024 2 anni e 1 mesi e 22 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.130	250

## SENTENZA LIGUORI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) <sup>1</sup>	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) <sup>2</sup>
6.	24492/24 09/08/2024	<b>Federico BORDOGNA</b> 1970	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Genova - R.G. 229/21, 19/11/2021	20/02/2022	in corso Più di 2 anni e 8 mesi e 19 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	3.050	250
7.	24494/24 09/08/2024	<b>Giuseppe MANZELLA</b> 1982	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Perugia - R.G. 417/21, 23/09/2021	22/04/2022	in corso Più di 2 anni e 6 mesi e 17 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	480	250
8.	24829/24 19/08/2024	<b>Mario GOLDONI</b> 1957	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Roma - R.G. 52629/19, 09/12/2019  Corte d'appello di Genova - R.G. 364/2020, 28/07/2021	17/12/2021  25/02/2022	in corso Più di 2 anni e 10 mesi e 22 giorni  in corso Più di 2 anni e 8 mesi e 14 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.600	0

## SENTENZA LIGUORI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) <sup>1</sup>	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) <sup>2</sup>
				Corte d'appello di Genova - R.G. 180/2020, 17/05/2021	25/02/2022	in corso Più di 2 anni e 8 mesi e 14 giorni				
9.	24845/24 24/07/2024	<b>Michele LIGUORI</b> 1958	Liguori Vincenzo Napoli	Corte d'appello di Napoli, R.G. 1302/2021, 07/06/2021	24/06/2021	11/04/2024 2 anni e 9 mesi e 19 giorni	Ministero della Giustizia. Pagamento di onorari di avvocato antistatario.	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	650	0